

to in deroga alla sospensione suddetta sembrerebbe pertanto giustificata.

In caso di accoglimento della proposta, l'operazione potrebbe perfezionarsi per importo pari al 50% della valutazione prudente da eseguirsi dalla C.C.S. e, comunque, non superiore alla somma richiesta dall'Istituto Case Popolari, applicando per l'operazione stessa le condizioni stabilite dal Consiglio di amministrazione in adunanza del 31 gennaio 1952 per i mutui ipotecari all'edilizia popolare ed economica non assistiti da contributo dello Stato.

Al riguardo si osserva che l'ammortamento, in base a dette condizioni, dovrebbe aver luogo nel periodo massimo di anni 15 e col sistema delle "bimestralità non scontate".

Sembrerebbe peraltro opportuno - qualora l'operazione venga autorizzata dal Consiglio - che, come in precedenti casi analoghi di finanziamenti deliberati in favore di Istituti Case Popolari, siano approvate le seguenti modificazioni alle condizioni suddette:

- prolungamento della durata del mutuo fino ad anni 20, al massimo, onde consentire